

Edizione di martedì 13 Settembre 2022

CASI OPERATIVI

Carte di lavoro del collegio sindacale che svolge l'attività di revisione
di **EVOLUTION**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW delle società semplici
di **Ennio Vial**

AGEVOLAZIONI

Al via le domande ai bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Il Metaverso e gli NFT: possibilità di business e di guadagno
di **Alessandra Fabbri**

AGEVOLAZIONI

Dal Patent Box alla nuova superdeduzione 110%: impatti operativi per le aziende – prima parte
di **Gian Luca Nieddu**

CASI OPERATIVI

Carte di lavoro del collegio sindacale che svolge l'attività di revisione

di EVOLUTION

Master di specializzazione

SINDACO REVISORE - ASPETTI CRITICI NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E DI REVISIONE LEGALE

[Scopri di più >](#)

Nelle società a responsabilità limitata e, ove previsto dall'articolo 2409-bis cod. civ., nelle società per azioni è possibile che il Collegio Sindacale svolga anche l'attività di controllo contabile.

Come deve essere gestita la documentazione?

L'articolo 10-quater, comma 7, D.Lgs. 39/2010 stabilisce che il revisore legale o la società di revisione legale devono creare un fascicolo di revisione per ogni revisione legale contenente tutti i dati e i documenti rilevanti a sostegno della relazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto.

A tal proposito è presente un principio di revisione internazionale (Isa Italia 230) *ad hoc* inerente alla documentazione della revisione contabile.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il quadro RW delle società semplici

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

QUADRO RW 2022: I CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI

[Scopri di più >](#)

L'adempimento del monitoraggio fiscale spetta non solo alle persone fisiche ma anche alle **società semplici e agli enti non commerciali**, ovviamente a condizione che siano **fiscalmente residenti in Italia**.

Per la prossima scadenza di invio della dichiarazione entro il 30.11.2022, l'anno in cui deve essere valutata la **residenza** è il **2021**, ossia l'annualità oggetto di monitoraggio fiscale.

Le **regole** per la compilazione del quadro RW delle società semplici sono sostanzialmente le stesse applicabili al caso delle persone fisiche, ma non mancano alcune **differenze**, seppure in molti casi **marginali**.

Il quadro RW è di seguito riportato.

PERIODO D'IMPOSTA 2021											
CODICE FISCALE											
QUADRO RW											
Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio IVE / IVAFE											
Mod. N. <input type="text"/>											
Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
1	2	3	4	5	6	7	,00				,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFE)		IVAFE		Mesi (IVE)		Mod. N.			,00
RWT	,00	10	11	,00	12	13	,00				
Credito d'imposta		IVAFE dovuta		IVE dovuta		Vedere istruzioni		Quota partecipazione		Solo monitoraggio	
14	,00	15	,00	17	,00	18	<input type="checkbox"/>	19	<input type="checkbox"/>	20	<input type="checkbox"/>
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo											
21		22		23		24	<input type="checkbox"/>				

Emerge al primo colpo d'occhio **l'assenza della colonna 16** relativa alla detrazione per

abitazione principale. La compilazione della casella, invero, rara per le persone fisiche, non potrà intervenire per le società semplici.

La **colonna 2** è riservata esclusivamente al caso del **titolare effettivo**.

Se la società semplice è titolare effettivo, la colonna va barrata. A differenza delle persone fisiche **non è considerato il caso in cui la società sia delegata nel conto**. Si ritiene, ad ogni buon conto, che quanto meno per ragioni **prudenziali**, il **quadro RW** vada compilato anche in questo caso.

Tornando alla questione della titolarità effettiva, ricordiamo come i **due casi più frequenti in cui la stessa può intervenire sono quello del trust e della società estera**.

Che la società semplice possa essere **titolare effettivo di un trust è sicuramente possibile** (si veda il codice 4 della colonna 1), ma si tratta di una **casistica statisticamente alquanto rara**.

L'ipotesi più frequente, pertanto, sarà quella in cui la società semplice detiene **oltre il 25% dei diritti di voto di una società estera**. In questo caso, oltre a barrare la colonna 2, si dovrà indicare la **quota** nella colonna 19 ed il **codice fiscale della società estera** nella colonna 21.

Dalle istruzioni della colonna 8 relativa al valore finale sembra di desumersi che **per i conti correnti rileva il valore finale e non la giacenza media**.

Si tratta di un aspetto assolutamente coerente con il fatto che l'Ivafe – dovuta nella misura fissa di 100 euro e non di 34 euro – è dovuta a **prescindere dalla giacenza media**. Stranamente, tuttavia, le istruzioni alla colonna 11 relativa all'Ivafe **propongono i conteggi della giacenza media presenti nel modello delle Persone fisiche**.

Una differenza, invece, di una certa rilevanza, quanto meno per i soggetti abbienti, attiene al fatto che la società semplice, a differenza delle persone fisiche, **è soggetta ad IVAFE con un tetto massimo di 14.000 euro**. Ciò significa che, per i **prodotti finanziari eccedenti i 7 milioni di euro, l'Ivafe non è dovuta**.

Segnaliamo, infine, che – come per le persone fisiche – **nelle colonne 22 e 23 si devono inserire i codici fiscali degli altri soggetti che a qualsiasi titolo sono tenuti alla compilazione** della presente sezione nella propria dichiarazione dei redditi. Nella colonna 24, inoltre, si deve barrare la casella nel caso i **cointestatari siano più di due**.

Si tratta di una casistica che **raramente interesserà i soggetti diversi dalle persone fisiche**.

AGEVOLAZIONI

Al via le domande ai bandi Brevetti+, Disegni+, Marchi+

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL PIANO TRANSIZIONE 4.0 – CORSO AVANZATO

Scopri di più >

È imminente l'apertura degli sportelli per **l'edizione 2022 dei bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+**, destinati al finanziamento di **progetti di valorizzazione delle privative industriali**, a favore dei quali il decreto direttoriale Mise di programmazione delle risorse del 07.06.2022 ha messo a disposizione complessivamente **46 milioni di euro**, di cui:

- **30 milioni di euro per Brevetti+**, già comprensivi di **10 milioni a valere sulle risorse PNRR**, missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura” – Componente 2 “Digitalizzazione, innovazione

e competitività nel sistema produttivo” dell’Investimento 6 “Sistema della proprietà industriale”;

- **14 milioni di euro per Disegni+;**
- **2 milioni di euro per Marchi+.**

Bando Brevetti+

A partire dalle ore 12:00 del 27.09.2022 potranno essere presentate le domande di accesso al bando Brevetti+ secondo una procedura a sportello gestita da Invitalia, in cui le domande saranno valutate in ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento dei fondi pari a 30 milioni di euro, di cui 4 milioni riservati alle imprese aventi sede operativa, alla data di presentazione della domanda, nelle regioni del Mezzogiorno.

L'agevolazione è finalizzata a “*favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l'accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato*”, mediante la concessione di un contributo a fondo perduto in regime de minimis, entro un importo massimo di 140.000 euro e in misura non superiore all’80% dei costi ammissibili.

I soggetti beneficiari del bando sono le **Pmi, comprese le Newco.**, aventi sede legale e operativa in Italia: ciascun soggetto può presentare **un solo progetto di valorizzazione relativo a un unico brevetto**, che non sia già oggetto di un'altra domanda presentata al medesimo sportello.

Le Pmi destinate dell'agevolazione devono in particolare trovarsi **in una delle seguenti situazioni:**

- essere titolari o licenziatarie di un **brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01.01.2019** ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01.01.2019;
- essere titolari di una **domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente al 01.01.2020 con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"**;
- essere titolari di una **domanda di brevetto europeo o di una domanda internazionale di brevetto depositata successivamente al 01.01.2020, con un rapporto di ricerca con esito "non negativo"**, che rivendichi la priorità di una precedente domanda nazionale di brevetto, **a condizione che la domanda nazionale di priorità non sia stata già ammessa alle precedenti edizioni dei bandi Brevetti+**.

Il contributo è finalizzato a finanziare **l'acquisto dei seguenti servizi specialistici "correlati e strettamente connessi alla valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed organizzativo dell'impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa"**:

- **Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione** (incluso il "Proof of Concept");
- **Organizzazione e sviluppo**;
- **Trasferimento tecnologico**.

Il progetto di valorizzazione del brevetto deve rispettare le seguenti caratteristiche, pena la sua inammissibilità:

- deve basarsi su **almeno due dei servizi ammissibili**;
- deve contenere **almeno un servizio della macroarea "Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione"**;
- gli importi dei servizi relativi alle macroaree **"Organizzazione e sviluppo" e "Trasferimento tecnologico" non possono superare complessivamente il 40% del totale** del piano richiesto;
- le relative spese devono essere **fatturate, anche parzialmente, in data successiva alla presentazione telematica della domanda** di ammissione;
- i servizi specialistici devono essere resi da **soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria** (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi i servizi resi da soggetti con partecipazioni reciproche a livello societario, soci, amministratori,

dipendenti nonché loro “*prossimi congiunti*”, contitolari del brevetto, persone fisiche non titolari di partita Iva, etc...).

Bando Disegni+

A partire dalle ore 09:30 del 11.10.2022 potranno essere presentate le domande di accesso al bando Disegni+, secondo **una procedura a sportello gestita da Unioncamere**, in cui le domande saranno valutate **in ordine cronologico di arrivo** fino a esaurimento dei fondi, pari a 14 milioni di euro.

L'agevolazione è finalizzata a “*supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale*”, mediante la concessione di un **contributo a fondo perduto** in regime *de minimis*, entro un **importo massimo di 60.000 euro e nel rispetto di limiti variabili da 2.500 euro a 35.000 euro in funzione della tipologia di servizio specialistico**.

I soggetti beneficiari del bando sono le **Pmi** aventi sede legale e operativa in Italia, titolari di un **disegno/modello in corso di validità e registrato dal 01.01.2020** e comunque **in data antecedente la presentazione della domanda**, presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI).

Il contributo è finalizzato a finanziare **l’acquisto dei seguenti servizi specialistici esterni “volti alla valorizzazione di un disegno/modello per la sua messa in produzione e/o per la sua offerta sul mercato”**:

- ricerca sull’utilizzo di materiali innovativi;
- realizzazione di prototipi;
- realizzazione di stampi;
- consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno;
- consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale;
- consulenza specializzata nell’approccio al mercato e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello;
- consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione e/o per accordi di licenza.

Il progetto di valorizzazione del disegno/modello deve rispettare le seguenti caratteristiche, pena la sua inammissibilità:

- deve riguardare la valorizzazione di **un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo**;
- le relative spese devono essere **sostenute in data successiva alla registrazione del**

disegno/modello e alla data di pubblicazione in G.U. del comunicato del bando (05.08.2022);

- i servizi specialistici devono essere resi da **soggetti terzi rispetto all'impresa beneficiaria** (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono esclusi i servizi resi da soggetti in rapporto di controllo/collegamento, soci e amministratori nonché loro "prossimi congiunti", etc...).

Bando Marchi+

A partire dalle ore 09:30 del 25.10.2022 potranno essere presentate le domande di accesso al bando Marchi+, secondo **una procedura a sportello gestita da Unioncamere**, in cui le domande saranno valutate **in ordine cronologico di arrivo** fino a esaurimento dei fondi, pari a 2 milioni di euro.

L'agevolazione è finalizzata a "**supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero**", tramite le seguenti due misure:

- **misura A – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi dell'Unione europea presso EUIPO**, mediante un **contributo a fondo perduto dell'80%** delle spese ammissibili, in regime *de minimis*, entro un **importo massimo di 6.000 euro per marchio** e nel rispetto di limiti variabili in funzione della tipologia di servizio specialistico;
- **misura B – Agevolazioni per favorire la registrazione di marchi internazionali presso OMPI**, mediante un **contributo a fondo perduto del 90%** delle spese ammissibili, in regime *de minimis*, entro un **importo massimo di 9.000 euro per marchio** e nel rispetto di limiti variabili in funzione della tipologia di servizio specialistico.

I **soggetti beneficiari** del bando sono le **Pmi** aventi sede legale e operativa in Italia:

- **per la misura A**, che abbiano **effettuato dal 01.06.2019 il deposito della domanda di registrazione presso EUIPO del marchio** ottemperando al pagamento delle relative tasse di registrazione nonché abbiano **ottenuto la registrazione, presso EUIPO, del marchio dell'Unione europea in data antecedente la presentazione della domanda**;
- **per la misura B**, che abbiano **effettuato dal 01.06.2019 il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio registrato a livello nazionale presso UIBM o di un marchio dell'Unione europea registrato presso EUIPO** ovvero che abbiano effettuato il deposito della domanda di registrazione presso OMPI di un marchio per il quale è già stata depositata domanda di registrazione presso UIBM o presso EUIPO ovvero che abbiano effettuato il deposito della domanda di designazione successiva di un marchio registrato presso OMPI, in ogni caso ottemperando al pagamento delle relative tasse di registrazione nonché **abbiano ottenuto la pubblicazione della domanda di registrazione del marchio sul registro internazionale dell'OMPI** (Madrid Monitor) in

data antecedente la presentazione della domanda.

Il contributo è finalizzato a finanziare **le tasse di deposito presso EUIPO, le tasse sostenute presso UIBM o EUIPO e presso OMPI per la registrazione internazionale e/o l'acquisizione dei seguenti servizi specialistici:**

- progettazione della rappresentazione;
- assistenza per il deposito;
- ricerche di anteriorità;
- assistenza legale per azioni di tutela del marchio in risposta a opposizioni/rilievi seguenti al deposito della domanda di registrazione.

Ogni impresa può presentare più richieste di agevolazione, sia per la misura A sia per la misura B, fino al raggiungimento del valore complessivo di 25.000 euro: per uno stesso marchio è possibile presentare in un'unica domanda la richiesta di agevolazione sia per la misura A sia per la misura B.

Bando	Soggetto gestore	Risorse stanziate	Data di apertura del bando
Brevetti+	Invitalia	30 milioni di euro (di cui 10 milioni risorse PNRR)	Dalle ore 12.00 del 27.09.2022
Disegni+	Unioncamere	14 milioni di euro	Dalle ore 9.30 del 11.10.2022
Marchi+	Unioncamere	2 Milioni di euro	Dalle ore 9.30 del 25.10.2022

IMPOSTE SUL REDDITO

Il Metaverso e gli NFT: possibilità di business e di guadagno

di Alessandra Fabbri

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI NON-FUNGIBLE TOKEN (N.F.T.) NEL METAVERSO

[Scopri di più >](#)



Da quando, in tempi assai recenti, il padre fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, ha deciso di rinominare la propria società “**Meta**”, il termine “**metaverso**” ha cominciato a correre come mai prima e a far parlare di sé con sempre **maggior frequenza e insistenza**, anche se per gran parte delle platee esso rappresenta tutt’ora un **concetto nebuloso e astruso**.

Con il termine “**metaverso**” si fa riferimento a uno **spazio collettivo virtuale condiviso**, erede evoluto e migliorato di quelli che pretenziosamente potremmo definire gli “**antenati**” **crypto-assets e blockchain**, frutto di una **convergenza e fusione tra mondo reale e digitale** all’interno del quale, **operando attraverso un alter-ego virtuale, è possibile concludere negozi** aventi effetti nella realtà fisica.

Volendo banalizzare il concetto sopra espresso è possibile affermare che “**sfruttando**” questo nuovo spazio alternativo digitale, il **metaverso**, un investitore, attraverso il proprio **avatar**, possa partecipare a un negozio virtuale, per esempio, **all’acquisto di un’opera d’arte o di un marchio reale** e, se concluso positivamente, portare nel mondo reale il bene e/o il vantaggio virtualmente acquisito.

La finalità principale di tale mezzo è quella di creare una **realtà speculare a quella fisica “depurata”**, però, da qualsiasi limite, incertezza e rischio caratterizzante la fugacità terrena, permettendo, così, agli investitori di **lavorare, interagire e negoziare in una dimensione perfetta** che funge da *trait d’union* tra reale e virtuale.

È evidente come le **prospettive di sviluppo e di guadagno** per un *business* nato nel mondo reale attraverso l’utilizzo e le potenzialità offerte da un simile strumento virtuale, ancora effettivamente in fase embrionale, possano essere **talmente ampie da sembrare difficilmente immaginabili e prevedibili**, ma, comunque, assai allettanti per le aziende.

Il sopradescritto universo parallelo basa la propria natura crittografica e operativa sulla **blockchain, paradigma tecnologico condiviso e immutabile** a cui vanno ricondotti il protocollo

Bitcoin, gli smart contracts, i token, le cryptovalute e, da ultimi in ordine di apparizione, i **Non-Fungible Token, c.d. NFT**, la cui diffusione sta assumendo velocità e portata esponenziali; essi sono **token crittografici**, ovvero codici alfa-numerici, **incorporanti diritti su beni digitali o fisici**, che vantano tra le proprie peculiarità **l'unicità e la non modificabilità del certificato di autenticità digitale** in essi incorporata, la **non fungibilità** e la **capacità di poter circolare senza che un soggetto terzo debba svolgere alcuna attività di intermediazione**.

Da questa caratteristica di **non replicabilità, immodificabilità e non sostituibilità** discende per il detentore-investitore garanzia di esclusività, non divisibilità e protezione digitale, elementi in forza dei quali gli NFT vengono **“temporaneamente” fiscalmente assimilati a opere d’arte**, piuttosto che a oggetti rari da collezione, beni di nicchia o rifugio, ma per i quali, va sottolineato, l’attuale Ordinamento giuridico e fiscale nazionale **non ha previsto alcuna disciplina ad hoc, come pure l’Amministrazione finanziaria non ha pubblicato alcuna specifica delucidazione**.

A onor del vero va precisato che l'impreparazione e la scarsa reattività dimostrata dal legislatore domestico circa la nuova tematica **non risulta essere una peculiarità solamente italica** ma sembra accomunare un po' tutti i Paesi; unica nota controcorrente positiva deve, invece, essere riconosciuta al **Regno Unito** ove l'HMRC, con la pubblicazione del Manual CRYPTO22600 *“Cryptoassets for individuals: Capital Gain Tax: determining the location of exchange tokens”* ha provato a fornire qualche indicazione circa il **trattamento fiscale da applicare specificatamente agli NFT**: in particolare, è stato chiarito che, nel caso in cui il “prodotto virtuale” abbia come sottostante un bene fisico quale l’oro, **è consigliabile utilizzare un approccio di tipo “look through” e localizzare il “diritto digitale” ove si trova materialmente sudetto bene**, mentre, se il prodotto virtuale non si “erge” su alcun bene, il criterio più appropriato sembra essere quello della **residenza del beneficiario**.

In entrambe le casistiche, comunque, al regime fiscale applicato in base alla localizzazione si affiancano gli eventuali **obblighi di monitoraggio**.

Ne discende che, per quanto attiene al panorama **domestico, il metaverso**, i nuovi prodotti del mondo digitale e il **temporaneo e voluto vuoto legislativo**, costituiscono un **connubio indubbiamente positivo e favorevole di potenzialità e occasioni per tutte quelle aziende**, e, più in generale, per gli **investitori** che desiderano costruire **legitamente business rilevanti garantendosi, così, guadagni importanti**.

AGEVOLAZIONI

Dal Patent Box alla nuova superdeduzione 110%: impatti operativi per le aziende – prima parte

di Gian Luca Nieddu

Seminario di specializzazione

DAL PATENT BOX ALLA SUPER DEDUZIONE 110%: LA NUOVA AGEVOLAZIONE FISCALE A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI R&S

[Scopri di più >](#)

Con la L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) è stata definita la sostituzione del Patent Box con una **nuova opzione** che consente una **deducibilità del 110% dei costi di R&S** su determinati beni immateriali (c.d., *superdeduzione 110%*).

Più precisamente, l'[articolo 6 D.L. 146/2021](#), convertito con la **L. 215/2021**, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022 ([articolo 1, comma 10, L. 234/2021](#)), ha proceduto alla sostituzione del Patent Box con una nuova opzione che prevede una **maggior deducibilità del 110% dei costi di ricerca e sviluppo** su talune fattispecie di beni immateriali precisamente individuati.

Pertanto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 22.10.2021 (ovvero dal periodo di imposta 2021 per coloro che hanno l'esercizio coincidente con l'anno solare), **non sono più esercitabili** le seguenti opzioni:

- la disciplina originaria del Patent Box di cui all'articolo 1, commi 37-45, L.190/2014 (c.d. Legge di stabilità 2015);
- l'autodeterminazione del reddito agevolabile per il Patent Box di cui all'[articolo 4 D.L. 34/2019](#).

Le disposizioni attuative della nuova superdeduzione 110% sono state fornite dalla Agenzia delle Entrate attraverso il **Provvedimento n. 48243 del 15.02.2022** ed **ulteriori chiarimenti rilasciati in occasione di Telefisco del 15.06.2022**.

La nuova superdeduzione 110%

Il passaggio dal vecchio Patent Box alla nuova superdeduzione 110% dei costi di R&S comporta la sostituzione di una misura incentrata sulla agevolazione fiscale concessa all'extra reddito generato dal bene immateriale ("IP"), ad una misura volta ad agevolare *semplicemente* talune categorie di costi sostenuti nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, andando così a sganciare la nuova misura dai risultati economici effettivamente realizzati.

La *ratio* della nuova disciplina è ben chiara se si considera quello che nel vecchio Patent Box veniva definito "**utilizzo diretto**" del bene immateriale agevolabile: la superdeduzione 110% porta con sé una **semplificazione del meccanismo di calcolo della agevolazione**, essendo venuta meno la necessità di segregare il conto economico della società al fine di identificarne le funzioni c.d. *routinarie*, di individuarne la loro presunta redditività di mercato per poi arrivare – per differenza – al calcolo del reddito netto agevolabile.

Entrando più nel dettaglio, giova subito precisare che l'agevolazione è riservata ai titolari di **reddito di impresa**, è rilevante non solo ai fini delle imposte sui redditi, bensì anche ai fini Irap. Inoltre, essa ha durata per **cinque periodi d'imposta**, è **irrevocabile e rinnovabile**.

La nuova disciplina consente di maggiorare in misura pari al 110% le spese sostenute dall'**investitore** nello svolgimento delle **attività rilevanti** relative ai seguenti **beni immateriali utilizzati, direttamente o indirettamente, nello svolgimento dell'attività di impresa**:

1. **software protetto da copyright**;
2. **brevetti industriali** – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d'utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
3. **disegni e modelli giuridicamente tutelati**;
4. **due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c)**, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.

Viene dunque **escluso il know-how** dalle tipologie di beni immateriali agevolabili.

Il Provvedimento direttoriale del 15.02.2022 chiarisce che per **utilizzo diretto e indiretto** si intende rispettivamente:

- l'utilizzo nell'ambito di qualsiasi attività aziendale che i diritti sui beni immateriali riservano al titolare del diritto stesso;
- la concessione in uso del diritto all'utilizzo dei beni immateriali.

È inoltre importante mettere in luce la specifica definizione che il Provvedimento fornisce di "**investitore**": esso viene identificato come il **soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili**, il quale **realizza gli investimenti** in attività

rilevanti nell'ambito della sua attività d'impresa, **sostiene i relativi costi, assumendo i rischi** e avvalendosi degli eventuali risultati. Come in passato, punto di riferimento per la interpretazione di tali concetti (es., "assunzione del rischio") sono le Linee Guida emanate dall'Ocse in materia di prezzi di trasferimento.

Ad ulteriore dettaglio di quanto sopra anticipato, per **attività rilevanti** si devono intendere:

1. le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Mise;
2. le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Mise;
3. le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Mise;
4. le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.

Sono **ricomprese** tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante **contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati**, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

Quanto poi alla **definizione delle spese agevolabili**, ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rilevano, purché non sostenute con società appartenenti al medesimo gruppo, le seguenti spese:

1. **spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo** o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti;
2. **quote di ammortamento**, quota capitale dei **canoni di locazione finanziaria, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali** utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti;
3. spese per servizi di **consulenza** e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
4. spese per **materiali, forniture e altri prodotti analoghi** impiegati nelle attività rilevanti;
5. spese **connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati**, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi.

Tali spese, fermo restando il rispetto dei principi generali di effettività, inerenza e congruità, rilevano nel loro **ammontare fiscalmente deducibile** e sono imputate, ai fini del calcolo della maggiorazione del 110%, a ciascun periodo di imposta in applicazione del **principio di competenza** indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall'impresa, nonché dall'eventuale capitalizzazione delle stesse.

Inoltre, si deve anche sottolineare che qualora in uno o più periodi d'imposta le spese rilevanti siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle agevolabili, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese **a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'IP ottiene un titolo di privativa industriale**. La maggiorazione del 110% **non** può essere applicata **alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente** a quello nel quale l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Da ultimo, si ricorda che l'opzione per la superdeduzione 110% deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta cui essa si riferisce e che i contribuenti che vogliono avvalersi della c.d. **penalty protection** (i.e., meccanismo premiale di disapplicazione delle sanzioni amministrative in caso di contestazione da parte della Amministrazione finanziaria di cui all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997](#)) devono **predisporre idonea documentazione secondo le istruzioni contenute nel Provvedimento del 15.02.2022**. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal Provvedimento direttoriale deve darne **comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia dell'agevolazione**.